UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

FLORE
Repository istituzionale dell'Università degli Studi di Firenze

Capitolo XVII - Revocazione della donazione

Questa è la Versione finale referata (Post print/Accepted manuscript) della seguente pubblicazione:

Original Citation:
Capitolo XVII - Revocazione della donazione / M. Ermini. - STAMPA. - (2009), pp. 453-460.

Availability:
This version is available at: 2158/778727 since:

Publisher:
Giuffrè

Terms of use:
Open Access
La pubblicazione è resa disponibile sotto le norme e i termini della licenza di deposito, secondo quanto stabilito dalla Policy per l'accesso aperto dell'Università degli Studi di Firenze (https://www.sba.unifi.it/upload/policy-oa-2016-1.pdf)

Publisher copyright claim:

(Article begins on next page)

16 May 2024

MARIO ERMINI

Parte Seconda. LE DONAZIONI

Capitolo XVII. REVOCAZIONE DELLA DONAZIONE

giuffrè editore - 2009

Estratto dal volume:

DIRITTO CIVILE
diretto da NICOLÒ LIPARI e PIETRO RESCIGNO
coordinato da ANDREA ZOPPINI

VOLUME II
SUCCESSIONI, DONAZIONI, BENI

I
LE SUCCESSIONI E LE DONAZIONI

Giuseppe AMADIO, Felice Maurizio D'ETTORE, Mario ERMINI,
Marco JEVA, Silvia Teodora MASUCCI, Enrico MOSCATI

Capitolo XVII

REVOCAZIONE DELLA DONAZIONE

1. Cause. — 2. Revocazione per ingratitudine. — 3. Revocazione per sopravvenienza di figli. — 4. Azione di revocazione per ingratitudine. — 5. Azione di revocazione per sopravvenienza di figli. — 6. Effetti.

Bibliografia: Ascoli, *Trattato delle donazioni*, Milano, 1935; Biondi, *Le donazioni*, in *Tratt. Vassalli*, Torino, 1961; Biondi, *Revoca per ingratitudine delle donazioni a favore delle persone giuridiche*, in *Foro pad.*, 1961, I, 1218; Capozzi, *Successioni e donazioni*, II, Milano, 1982; Carnevali, *Le donazioni*, in *Tratt. dir. priv. Rescigno*, 2ª ed., Torino, 2000, 481 ss.; Carpino, *Revoca di donazione al figlio naturale riconosciuto per sopravvenienza di figlio legittimo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1968, 800 ss.; Cicu, *La divisione ereditaria*, Milano, 1947; De Ruggiero, *Istituzioni di diritto civile*, 6ª ed., III, Messina-Milano, s.d.; Gardani Contursi Lisi, *Delle donazioni*, in *Comm. Scialoja-Branca, Libro II, Delle successioni*, Bologna-Roma, 1976; Giannattasio, *Delle successioni. Divisione. Donazione*, in *Comm. c.c. Torino*, 1964; Maroi, *Delle donazioni*, in *Comm. D'Amelio-Finzi, Libro II, Delle successioni*, Firenze, 1941; Nicolò, *Azione surrogatoria e revocatoria*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1953; Palazzo, *Le donazioni*, Milano, 2000; Palazzo, *La revocazione per ingratitudine*, in *La donazione, Tratt. Bonilini*, Torino, 2001, 1105 ss.; Salv. Romano, *La revoca degli atti giuridici privati*, Padova, 1935; Torrente, *La donazione*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 1956; Torrente, *La donazione*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 2006.

1. Cause.

Scioglimento del contratto e revocazione legale

Notoriamente, il contratto che "ha forza di legge tra le parti", "può essere sciolto" per "mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge" (art. 1372 c.c.). La revocazione prevista dall'art. 800 c.c., "per ingratitudine o per sopravvenienza di figli", è dunque una di quelle "cause ammesse dalla legge" di sopravvenuta inefficacia *ex nunc*.

La limitazione delle cause di revoca conferma la specialità della previsione legislativa; la natura contrattuale dell'atto giustifi-

ca tale limitazione, rispetto all'assai più ampia libertà di revoca del testamento (MAROI, *passim*).

Rinunzia alla revocazione

La revocazione è un diritto potestativo riconosciuto al donante, e da questi azionabile giudizialmente al verificarsi delle anzidette tassative circostanze (CARNEVALI, 588), per caducare l'arricchimento prodotto dalla donazione. È perciò nulla la preventiva rinuncia alla revocazione (art. 806 c.c.); è invece valida quella che avvenga, anche per comportamenti concludenti, posteriormente all'ingratitudine o alla sopravvenienza dei figli.

Donazioni irrevocabili

L'art. 805 c.c., dichiara irrevocabili "le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio". Si ritiene di giustificare le prime per la rilevanza attribuita dal donante al motivo della liberalità, le seconde per il *favor* legislativo nei confronti della famiglia costituenda, prevalente sia rispetto all'ingratitudine del donatario che agli interessi successori dei figli del donante.

In via interpretativa, si considerano (CAPOZZI, 864) altresì irrevocabili le liberalità d'uso, ivi comprese quelle tra coniugi (Cass., 14 dicembre 1949, n. 2593).

2. Revocazione per ingratitudine.

Tassatività delle cause

Alla revocazione per ingratitudine è dedicato l'art. 801 c.c., che elenca puntualmente e tassativamente i comportamenti e le circostanze (in particolare, App. Roma, 12 luglio 1990, in *Arch. civ.*, 1991, 299, valuta il comportamento del donatario in termini soggettivi ed oggettivi, nel senso che l'oltraggio grave deve essere voluto, ed essere oggettivamente idoneo ad arrecare notevole offesa e danno), intervenuti dopo il perfezionamento della donazione (se antecedenti e ove non fossero noti al donante, potrebbero legittimarne l'impugnativa della donazione per errore sulle qualità essenziali del donatario: CARNEVALI, 589; PALAZZO, 2000, 559).

Omicidio, calunnia e falsa testimonianza

Passando in specifica rassegna le quattro ipotesi contenute nell'art. 801 c.c., sono anzitutto previsti taluni fatti che costituiscono altrettanti casi di indegnità a succedere (art. 463, n. 1-3, c.c.): l'omicidio, consumato o tentato, del donante o del coniuge o di un ascendente o discendente; la calunnia e la falsa testimonianza in un giudizio penale (per la loro esegesi, oltre le specifiche trattazioni in materia successoria: PALAZZO, 2000, 488).

Ingiuria grave

Segue l'ingiuria grave del donatario al donante. Si ritiene che questa abbia un significato civilisticamente più ampio di quanto non sia quello direttamente ricavabile dagli artt. 594-595 c.p. (BIONDI, *Le donazioni*, 1961, 1058). La valutazione del comportamento compete al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità (Cass., 29 maggio 1998, n. 5310).

Valutata in relazione all'ambiente ed alle condizioni sociali dei protagonisti, è tale l'offesa arrecata al donante che ne leda gravemente la dignità (BIONDI, *Le donazioni*, 1961, 1058; GARDANI CONTRUSI LISI, 484 ss.; TORRENTE, 1956, 561 ss.; così anche Cass., 20 agosto 1990, n. 8445; mentre, per Cass., 5 novembre 2001, n. 13632, può essere ingiurioso il sentimento di avversione e di ingratitudine, che ripugna alla coscienza comune).

È necessario che la condotta ingiuriosa sia cosciente e consapevole, ché altrimenti l'incapacità d'intendere e volere del donatario esclude l'ingiuria. Non è necessario che il comportamento sia continuativo (ben potendo l'ingiuria grave, derivare da un unico episodio: Cass., 21 dicembre 1946, n. 1406); né è necessario che il donante abbia querelato il donatario, data la già accennata indipendenza fra la nozione (e l'eventuale vicenda) penale dell'ingiuria e la fattispecie in esame (BIONDI, *Le donazioni*, 1961, 1058; TORRENTE, 1956, 562 s. Non costituisce ingiuria grave l'aver presentato denuncia-querela contro il donante, quando l'esito del giudizio penale dimostri la fondatezza dell'accusa: Cass., 5 novembre 2001, n. 13632).

Discussa è l'ammissibilità della revoca per ingiuria della donazione a persone giuridiche private (in senso positivo TORRENTE, 1956, 580; GIANNATTASIO, 322; in giurisprudenza Trib. Napoli, 6 giugno 1960, in *Foro pad.*, 1961, I, 1218. *Contra*, BIONDI, *Revoca*, 1961, 1219 s.).

Anche il comportamento del donatario, che "ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio" del donante, o che a questi "ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436", è causa di revocazione della donazione.

Pregiudizio al patrimonio

Nel primo caso, la valutazione dei requisiti del dolo e dell'obbiettiva gravità sono rimessi alla discrezionalità del giudice di merito, che dovrà tenere in considerazione tutte le circostanze concrete (compresa la consistenza patrimoniale del donante: BALBI, 89).

Relativamente all'altra ipotesi — che esprime una sanzione privata, azionabile dal donante in alternativa alla richiesta di

adempimento dell'obbligo alimentare — occorre precisare che i tre articoli citati sulla disciplina degli alimenti sono stati modificati e sostituiti a seguito della l. 19 maggio 1975, n. 151 di riforma del diritto di famiglia (l'art. 435 c.c. è stato in tale sede addirittura abrogato).

Rifiuto degli alimenti

Rispetto all'obbligo del donatario, che ai sensi dell'art. 437 c.c. è "tenuto con precedenza su ogni altro obbligato a prestare gli alimenti al donante" (a meno che la donazione sia obnuziale o remuneratoria), può sorprendere che l'art. 801 in esame sembri ignorare tale posizione obbligatoria, infatti richiedendo per la revoca il concorso di uno *status familiae* (ma CARNEVALI, 591, ravvisa nella scelta legislativa la sanzione per un inadempimento doppiamente deplorevole).

3. Revocazione per sopravvenienza di figli.

Teorie della dottrina

Dibattuto è il fondamento dell'altra causa di revocazione della donazione, rappresentata dalla sopravvenienza di figli (ampia ricognizione delle diverse tesi, in CARPINO, 800 ss.; GARDANI CONTURSI LISI, 500 ss.).

Per la teoria tradizionale, ciò consente il ripensamento del donante; nel senso che questi avrebbe potuto non voler disporre a favore di estranei, se avesse saputo dell'esistenza di futuri discendenti (DE RUGGIERO, 447). Si oppone (BIONDI, *Le donazioni*, 1961, 1069) che, nell'art. 803, co. 2, c.c. la conoscenza del concepimento non è di ostacolo alla revocazione, la quale corrisponde alla tutela dell'interesse superiore della famiglia, dei figli in particolare. Ma anche quest'ultima conclusione non è esente dalle critiche di quanti considerano che l'interesse dei figli è già tutelato dalla riduzione delle donazioni per lesione di legittima; inoltre, poiché quanto oggetto della revoca torna nel patrimonio del donante, e questi potrebbe di nuovo donarlo, nulla esclude che la revocazione possa non avvantaggiare i figli (CARNEVALI, 593).

Presupposti

Sono presupposti della revocazione di cui all'art. 803, co. 1, c.c. sia che al tempo della donazione il donante "non aveva o ignorava di avere figli o discendenti legittimi" — con equiparazione dei legittimati, oltre che di quelli naturali (in quest'ultimo senso, CARNEVALI, 594. *Contra*, CAPOZZI, 867, e Cass., 4 giugno 1965, n. 1112, in *Giur. it.*, 1966, I, 1, 78) — sia "la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente legittimo del donante".

A tale secondo presupposto sono equiparate la legittimazione del figlio naturale e l'adozione (da cui consegue lo *status* di figlio legittimo), nonché (art. 803, co. 1, c.c.) il "riconoscimento di un figlio naturale, fatto entro due anni dalla donazione, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio" (BIONDI, *Le donazioni*, 1961, 1073, spiega che il termine del biennio serve ad evitare che il riconoscimento sia strumentalizzato alla revoca).

Come il lettore può percepire, molti dei distinguo cui si è fatto cenno si giustificano per la dizione letterale del codice e per l'opzione discriminatoria dallo stesso adottata tra categorie di figli. Il che, notoriamente, non corrisponde all'impostazione costituzionale di cui all'art. 30, co. 3, Cost., e all'art. 261 riformato c.c., di cui è palese traccia in Corte cost., 3 luglio 2000, n. 250.

Si discute se la donazione fatta a favore di un figlio naturale riconosciuto possa essere revocata per la sopravvenienza di un figlio legittimo (in senso negativo, CARNEVALI, 595; Cass., 4 aprile 1965, n. 1112, cit. *Contra* GARDANI CONTURSI LISI, 514 ss.).

4. Azione di revocazione per ingratitudine.

Domanda di revocazione e legittimazioni

La legittimazione attiva per la revoca della donazione per ingratitudine compete al donante ed ai suoi eredi (nonostante il riconoscimento della legittimazione a questi ultimi, l'azione resta di natura personale; il che ne fa escludere la cedibilità nonché l'esercitabilità in surrogatoria da parte dei creditori del donante o dei loro eredi *ex* art. 2900 c.c.: BALBI, 90; CARNEVALI, 591; PALAZZO, 2000, 510).

La legittimazione passiva è del donatario; e in considerazione degli effetti patrimoniali della revocazione, anche dei suoi eredi.

Termini di proponibilità

"La domanda di revocazione per causa d'ingratitudine deve essere proposta" entro il termine (ritenuto di decadenza e non di prescrizione: GIANNATTASIO, 326; TORRENTE, 1956, 569; Cass., 30 marzo 1995, n. 3795; Cass., 5 aprile 2005, n. 7033) di un anno "dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione" (art. 802, co. 1, c.c.); la brevità è giustificata (PALAZZO, 2001, 1113; TORRENTE, 2006, 688) dall'opportunità di limitare la deroga ai principi di certezza dei rapporti contrat-

tuali. Ai sensi dell'art. 2652, n. 1, c.c. tale domanda deve essere trascritta.

La morte del donante

Se il donante muore dopo aver avuto notizia di uno dei fatti di cui all'art. 801 c.c. e ha promosso l'azione, gli eredi possono riassumere la causa entro sei mesi (art. 305 c.p.c.); se non l'avesse invece proposta, poiché la lettera dell'art. 802, co. 1, c.c. non prevede un termine per l'esercizio dell'azione da parte dei suoi eredi diverso da quello del loro dante causa, questi, al massimo, dispongono della parte dell'anno che residua dall'apertura della successione (Ascoli, 320; Torrente, 1956, 690).

Se il donante muore prima di essere venuto a conoscenza di quegli stessi fatti, niente prevede l'art. 802, co. 1, c.c. circa il *dies a quo* per la proponibilità dell'azione di revoca da parte dei suoi eredi. In proposito, la dottrina (Biondi, *Le donazioni*, 1961, 1063; Gardani Contursi Lisi, 472 ss.; Nicolò, 121. *Contra*, Torrente, 1956, 566 s.) ne nega la legittimazione ad agire, ritenendo che il termine abbia per riferimento e decorrenza la conoscenza, nella specie inesistente, del donante. In considerazione delle cause che legittimano la domanda di revocazione per ingratitudine, a tale tesi si può tuttavia opporre un principio di non contraddittorietà, un'interpretazione cioè che non sacrifichi la reazione degli eredi rispetto a fatti incresciosi prodotti dal donatario. In tal senso, il termine per la loro domanda dovrebbe anch'esso decorrere da giorno della loro avvenuta conoscenza.

Se della morte del donante è responsabile il donatario colpevole di omicidio volontario (doloso, *ex* art. 575 ss. c.p., cui sono equiparabili i fatti di cui agli artt. 801 e 463, n. 2, c.c.), o se quest'ultimo "gli ha dolosamente impedito di revocare la donazione" (per analoga disposizione in tema di indegnità a succedere, cfr. art. 463, n. 4, c.c.), l'inizio del "termine per proporre l'azione è di un anno dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione" (poiché in entrambi i casi non è sufficiente il mero sospetto circa la sussistenza del fatto che dà luogo alla revocazione per causa di ingratitudine, se il donatario ha volontariamente ucciso il donante si ritiene che il termine decorra dalla sentenza penale passata in giudicato: Biondi, *Le donazioni*, 1961, 1067 s.; Torrente, 1956, 569; Cass., 29 settembre 1959, n. 2630, in *Foro it.*, 1960, I, 412; sulla decorrenza del termine, in un caso particolare di donazione indiretta e di revoca per ingratitudine, cfr. Cass., 5 maggio 2000, n. 5664).

5. Azione di revocazione per sopravvenienza di figli.

Domanda di revocazione o legittimazione

Dell'azione di revocazione della donazione per sopravvenienza di figli, l'art. 804 c.c. che se ne occupa esplicitamente, non contiene indicazioni quanto alla legittimazione tanto attiva che passiva.

La norma sembra peraltro tutta coniata sul potere d'azione del donante, il quale può proporla entro il termine di "cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio o discendente legittimo ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio naturale" (co. 1), ma non invece — perché in tal caso evidentemente difetta il presupposto per la revocazione — attivarla o proseguirla "dopo la morte del figlio o del discendente" (co. 2). Anche in tale fattispecie il termine è ritenuto di decadenza e non di prescrizione; ai sensi dell'art. 2652, n. 1, c.c. la domanda deve essere trascritta.

L'azione di cui è titolare il donante ha natura personale; il ché ne fa escludere la cedibilità nonché l'esercitabilità in surrogatoria da parte dei creditori del donante o dei loro eredi *ex* art. 2900 c.c., analogamente a quanto già considerato circa l'altra domanda di revocazione.

A differenza dell'art. 802 c.c., la norma in esame non prevede la legittimazione attiva degli eredi del donante. Nonostante i tentativi di estenderla anche nei loro confronti in via interpretativa (Biondi, *Le donazioni*, 1961, 1074 s.), pare invece corretto dedurre dal silenzio del legislatore una scelta in termini negativi, essendo infatti in tal caso la scelta della revocazione rimessa all'autonoma valutazione ed esclusiva decisione del donante.

La legittimazione passiva è del donatario; e in considerazione degli effetti patrimoniali della revocazione, anche dei suoi eredi.

6. Effetti.

La sentenza che pronuncia la revocazione della donazione, e dunque la caducazione dell'arricchimento prodotto, obbliga il donatario alla restituzione dei "beni in natura, se essi esistono ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda" (art. 807, co. 1, c.c.) Se anteriormente alla trascrizione della domanda di revoca, sui beni in questione ha costituito "diritti reali che ne

diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante della diminuzione di valore sofferta dai beni" (art. 808, co. 2, c.c.); se invece vi ha apportato miglioramenti ed addizioni, ha diritto, in quanto possessore di buona fede, alle indennità di cui all'art. 1150 c.c. (per il rimborso delle spese fatte per riparazioni straordinarie, per produzione dei frutti oggetto della restituzione cfr. artt. 1150, co. 1 cc. e 1149 c.c.).

Restituzione e beni alienati o periti

Ove alienati, il donatario "deve restituirne il valore, avuto riguardo al tempo della domanda, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda stessa" (co. 2) (qualora, col danaro donatogli, il donatario abbia acquistato un bene, secondo SALV. ROMANO, 374, è tenuto a restituire il danaro e non il bene con esso acquistato; v. peraltro, *infra*, XIV, § 8).

Se i beni sono periti (o risultano deteriorati) prima della domanda, il donatario che al tempo ne era il titolare non è tenuto al risarcimento dei danni (CARNEVALI, 598; TORRENTE, 2006, 712. *Contra*, la risalente dottrina: CICU, 135; GIANNATTASIO, 335 s.; MAROI, 794), né può pensarsi che si arricchisca di quel che più non esiste. Se il perimento o il deterioramento sono invece successivi alla domanda, il donatario ne è responsabile in quanto possessore-custode del bene.

La revocazione "non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda, salvi gli effetti della trascrizione di questa (art. 808, co. 1, c.c.).